



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 ottobre 2012
(OR. en)**

13800/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0006 (NLE)**

**AVIATION 138
RELEX 813
COEST 306
NIS 72
OC 495**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI
GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI
CONSIGLIO** concernente la conclusione dell'accordo sullo spazio aereo
comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica
moldova

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 8.10.2012

**DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI
DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

del

**concernente la conclusione dell'accordo sullo spazio aereo comune
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI
STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GU C

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione e degli Stati membri, un accordo sui trasporti aerei con la Repubblica moldova ("accordo").
- (2) Conformemente alla decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 7 giugno 2012, l'accordo è stato firmato il 26 giugno 2012.
- (3) È necessario stabilire le modalità adeguate per il coordinamento e la rappresentanza dell'Unione e degli Stati membri nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 dell'accordo e nelle procedure di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 23 dell'accordo, nonché per l'attuazione di determinate disposizioni dell'accordo relative alla sicurezza.
- (4) Dato che l'accordo contiene elementi di competenza dell'Unione e di competenza degli Stati membri, allo scopo di assicurare una stretta cooperazione e l'unità nelle relazioni internazionali, la presente decisione dovrebbe essere adottata congiuntamente dal Consiglio e dagli Stati membri. Inoltre, la presente decisione è destinata ad assicurare un'applicazione uniforme in relazione al comitato misto di cui all'articolo 22 dell'accordo.

- (5) Le norme previste al fine di assicurare tale stretta cooperazione e unità dovrebbero comprendere orientamenti chiari per una rappresentanza sul posto, tra l'altro confermando la necessità di un'impostazione congiunta e comune. Nell'ambito di un accordo misto, tali norme dovrebbero continuare a rispettare pienamente le procedure dell'Unione anche per quanto riguarda l'adozione della posizione dell'Unione e la rappresentanza dell'Unione nel comitato misto.
- 6) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Approvazione

1. L'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova è approvato a nome dell'Unione¹.
2. Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alle notifiche di cui all'articolo 29 dell'accordo al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo².

Articolo 2
Comitato misto

1. L'Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 dell'accordo da rappresentanti, rispettivamente, della Commissione e degli Stati membri.
2. La posizione che l'Unione, con l'appoggio degli Stati membri, deve adottare in seno al comitato misto sulle questioni di competenza esclusiva dell'Unione che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici è stabilita dalla Commissione previa notifica preliminare al Consiglio e agli Stati membri.

¹ L'accordo* è stato pubblicato nella GU L ... unitamente alla decisione relativa alla sua firma e alla sua applicazione provvisoria. *doc st 8185/12.

² La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

3. La posizione che l'Unione e i suoi Stati membri devono adottare in seno al comitato misto su questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2 che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici è stabilita congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri.
4. Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto aventi effetti giuridici relative a materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, la posizione che l'Unione deve adottare con l'appoggio dei suoi Stati membri è stabilita dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, salvo nei casi in cui le procedure di voto applicabili stabilite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispongano diversamente.
5. Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto aventi effetti giuridici diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la posizione che l'Unione e i suoi Stati membri devono adottare è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, salvo nei casi in cui le procedure di voto applicabili stabilite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispongano diversamente, e dagli Stati membri.

Articolo 3

Composizione delle controversie

1. La Commissione rappresenta l'Unione nei procedimenti di composizione delle controversie a norma dell'articolo 23 dell'accordo.
2. La decisione di sospendere l'applicazione dei vantaggi a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, dell'accordo, è presa dal Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.
3. Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell'articolo 23 dell'accordo su materie di competenza dell'Unione sono decise dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio.

Articolo 4

Comunicazioni alla Commissione

1. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni eventuale decisione, che intendono adottare a norma dell'articolo 5 dell'accordo, di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di un vettore aereo della Repubblica moldova.

2. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni eventuale richiesta o notifica da essi inoltrata o ricevuta dagli stessi a norma dell'articolo 14 (Sicurezza aerea) dell'accordo.
3. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni eventuale richiesta o notifica da essi inoltrata o ricevuta a norma dell'articolo 15 (Sicurezza dell'aviazione civile) dell'accordo.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Il presidente
